



Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: FILIERE ZOOTECHNICHE E PRODUZIONI AGROALIMENTARI

DETERMINAZIONE

N. A2518 del 28/03/2011

Proposta n. 5545 del 22/03/2011

Oggetto:

Art.4 Legge n.119/2003, art.5 D.M. 31/07/2003, art.23 Reg. (CE) 595/2004 - Riconoscimento primo acquirente latte bovino alla SOC. COOP. ROMANA LATTE.

Proponente:

Estensore	COSTANTINO GIULIO	_____
Responsabile del procedimento	COSTANTINO GIULIO	_____
Responsabile dell' Area	F. GENCHI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Art.4 Legge n.119/2003, art.5 D.M. 31/07/2003, art.23 Reg. (CE) 595/2004 – Riconoscimento primo acquirente latte bovino alla SOC. COOP. ROMANA LATTE.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

SU PROPOSTA del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002 n.6 e successive modificazioni “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale regionale*”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del 6 settembre 2002;

VISTO il Reg. 1788/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 e s.m.i., istitutivo del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari;

VISTO il Reg. (CE) 595/04 della Commissione del 30 marzo 2004 che stabilisce le modalità d’applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte di vacca e dei prodotti lattiero caseari;

VISTA la legge n.119 del 30 maggio 2003 ed in particolare l’art.4 c.1 che dispone che: “*Il riconoscimento delle ditte acquirenti di cui all’articolo 13 del regolamento n. 1392/2001/CE è subordinato alla verifica del rispetto di tutti i requisiti ivi indicati, nonché delle disposizioni del decreto di cui all’articolo 1, comma 7*”;

VISTO il D.M. del 31 luglio 2003 ed in particolare l’art.5 c.1 che recita: “*Ai fini del riconoscimento di cui all’art. 13 del regolamento (CE) n. 1392/2001 del 9 luglio 2001, della Commissione, ogni acquirente è tenuto a presentare, almeno centoventi giorni prima della data in cui intende avviare l’attività di raccolta dai produttori, apposita richiesta alla regione nella quale è ubicata la propria sede legale con le modalità dalle stesse determinate*”.

VISTO il D.M. del 31 luglio 2003 ed in particolare l’art.5 c.2 che recita: “*Le regioni, procedono al riconoscimento, valido per tutto il territorio nazionale, dopo aver verificato:*

- a) il rispetto di tutti i requisiti indicati nell’art. 13 del regolamento (CE) n. 1392/2001 del 9 luglio 2001, della Commissione, con l’indicazione del luogo, all’interno del territorio della regione o provincia autonoma, dove sono rese disponibili le scritture contabili;*
- b) la dotazione da parte dell’acquirente di apparecchiature idonee al collegamento telematico con il SIAN, o in alternativa l’adesione ai servizi di consultazione e aggiornamento delle banche dati SIAN forniti da: 1)centri autorizzati di assistenza agricola di cui all’art. 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, così come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188; 2)organizzazioni e associazioni degli acquirenti di cui all’art. 1, comma 6, della legge n. 119 del 2003;*
- c) la dotazione da parte del legale rappresentante dell’acquirente di un dispositivo di firma digitale rilasciato da un ente certificatore riconosciuto;*
- d) l’impegno da parte dell’acquirente a comunicare prontamente ogni variazione relativa al proprio rappresentante legale e alle proprie sedi;*
- e) ogni altro requisito dalle stesse previsto, atto a garantire la riscossione del prelievo supplementare;*
- f) che il legale rappresentante e i titolari di cariche sociali dei soggetti che richiedono la qualifica di «Primo acquirente» ai sensi del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003 n. 119, non devono aver*

ricoperto o ricoprire incarichi di responsabilità legale o amministrativa presso altri acquirenti a cui siano state accertate ripetute violazioni della normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte. Tale condizione deve sussistere per il quinquennio precedente alla richiesta e con riferimento ai periodi in cui è stato commesso l'illecito. Qualora il legale rappresentante ed i titolari di cariche sociali del soggetto che richiede la qualifica di «Primo acquirente» siano anche produttori di latte, gli stessi devono aver provveduto al versamento del prelievo dovuto. Il mancato versamento del prelievo supplementare dovuto non osta, tuttavia, alla concessione del riconoscimento in presenza di una ordinanza dell'autorità giudiziaria che sospende o annulla l'imputazione dello stesso.

VISTO il Reg. (CE) n.595/2004 ed in particolare l'art.23 c.1 che dispone che: *“Per poter acquistare latte dai produttori ed operare sul territorio di un dato Stato membro, l'acquirente deve essere riconosciuto da tale Stato membro”*;

CONSIDERATA la richiesta di riconoscimento di primo acquirente di latte bovino trasmessa dalla SOC. COOP. ROMANA LATTE ed acquisita a protocollo dalla Regione Lazio – Dipartimento Istituzionale e Territorio con n.90654 del 13.12.2010;

CONSIDERATA la nota dell'Area Filiere zootecniche e Produzioni agroalimentari prot. n.108700 del 23.12.2010 con la quale la suddetta Area invita l'Area Decentrata Agricoltura di Roma ad eseguire tutte le verifiche necessarie ad accertare la sussistenza dei requisiti a carico della SOC. COOP. ROMANA LATTE propedeutici al riconoscimento di primo acquirente;

PRESO ATTO della nota di riscontro prot. n.110842 del 14.03.2011 trasmessa dall'Area Decentrata Agricoltura di Roma, nella quale la suddetta Area comunica che *“ha provveduto ad effettuare l'accertamento sulla sussistenza dei requisiti previsti dall'art.4 della legge 119/2003 e art.5 del D.M. 31/07/2003 ed esprime il NULLA OSTA al Riconoscimento di Primo Acquirente Latte”* della SOC. COOP. ROMANA LATTE.

RITENUTO pertanto di poter concedere il riconoscimento di primo acquirente latte bovino alla SOC. COOP. ROMANA LATTE con sede a Roma in via Asmara, 37 P.IVA 11183861001 a decorrere dal 01/04/2011.

DETERMINA

di riconoscere la SOC. COOP. ROMANA LATTE, con sede a Roma in via Asmara, 37 P.IVA 11183861001, quale primo acquirente di latte bovino ai sensi dell'art.4 della legge n.119/2003. dell'art.5 del D.M. 31/07/2003 e dell'art.23 del Reg. (CE) n.595/2004, a far data dal 01/04/2011, attribuendole il numero identificativo di iscrizione all'albo regionale: n.336.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore del Dipartimento
Dr. Luca Fegatelli